

ACCESSO A DOCUMENTO RIFERIBILE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI UN CONCORSO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione Risorse Umane

FATTO

Il ricorrente ha sostenuto, in data 19 novembre 2018, le prove orali del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. Dopo avere appreso di essere stato valutato non idoneo, a seguito di affissione dei nominativi dei candidati, con istanza del 21 novembre 2018, ha chiesto di accedere al verbale della propria prova orale sostenuta in data, ai criteri di valutazione delle prove orali e ad ogni altro documento riferibile alla valutazione della prova orale del ricorrente. Ciò al fine di conoscere le motivazioni alla base del giudizio di inidoneità. L'amministrazione adita, con provvedimento del 20 dicembre, ha differito l'accesso al completamento del procedimento selettivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del regolamento per la disciplina del diritto di accesso, adottato con determinazione presidenziale n. del 5 agosto 2011.

Il provvedimento di differimento del 20 dicembre è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare alla base del provvedimento di differimento stabilisce che: "L'accesso agli atti ed ai documenti relativi alle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente, è differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti, ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Il concorrente destinatario di un provvedimento di esclusione può esercitare l'accesso agli atti indipendentemente dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento" "L'accesso agli atti è in ogni caso escluso quando possa compromettere la correttezza e la regolarità delle successive fasi del procedimento selettivo, nonché nei casi di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. f)".

La Commissione osserva che il ricorrente è venuto a conoscenza di essere stato valutato non idoneo a seguito di affissione dell'elenco dei relativi candidati; pertanto, il ricorrente proprio ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento citato, può esercitare l'accesso "agli atti indipendentemente dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento". La Commissione, dunque, rileva la fondatezza del gravame per essere i chiesti documenti connessi al provvedimento di esclusione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019).